

09/07/08



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
GIUDICE PENALE MONOCRATICO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

NR. 04/007227 R. G. Notizie di reato

NR. 07/000363 R. G. T.M.

N° 1481/08 Sentenza

Redatta scheda il

N°

Reg. Rec. Crediti

Data del deposito 09/07/08

Data irrevocabilità

N°

R. Esec.

Il TRIBUNALE di VERONA - sezione penale,
nella persona del Giudice monocratico *dott. LAURA DONATI*
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale contro:

SANDRINI BENIAMINO nato il 22/05/1953 a **SOMMACAMPAGNA (VR)**
elettivamente domiciliato in Sommacampagna via del Fante 21 c/o la propria residenza
difeso dall'avv. **MASSIMO RUFFO** del foro di VERONA - di fiducia
LIBERO - PRESENTE

parte civile:

BERGAMASCHI PAOLO nato a il 20/03/1952 a Verona
Elettivamente domiciliato in Verona presso lo studio dell'avv. Enrico Querela.

I M P U T A T O

A) Del delitto di cui all'art. 594, 1° e 4° comma, cp perché durante la seduta del consiglio d'istituto dell'I.S.S.I.A. alla presenza di più persone offendeva l'onore ed il decoro dei **BERGAMASCHI Paolo** dicendogli per tre volte la seguente frase: "Stai zitto che sei un ignorante".
Fatto commesso in Verona il 16 febbraio 2004.

*Ricevuto dalla d. copia
€ 1,55 J. J. J.*



- B) del delitto di cui all'art. 595 c.p., perché attraverso la lettera raccomandata – via fax indirizzata a BERGAMASCHI Paolo ed inoltrata per conoscenza anche ai sig. Ciampini, Mastropiero, Sempreboni, Gerosa, Tenci, nelle loro qualità rispettivamente di dirigente scolastico, ragioniere e membri della r.s.u. dell'I.S.I.A. di Verona offendeva la reputazione del BERGAMASCHI Paolo affermando più volte la sua ignoranza delle leggi ed in particolare scrivendo che *"il prof. Paolo Bergamaschi ... le leggi le interpreta ad uso e consumo ... le applica alla bisogna per suoi fini personali e non per il bene della scuola. ... Le leggi Lui se le crea e Lui se le inventa. ... Si è nascosto dietro la sua laurea per far credere di conoscere le leggi"*.

Fatto commesso in Verona l'8 marzo 2004.

- C) del delitto di cui all'art. 594 c.p., perché offendeva l'onore ed il decoro di BERGAMASCHI Paolo pronunciando in sua presenza la seguente frase: *"Stia zitto lei che non fa un cazzo"*.

Fatto commesso in Verona il 21 maggio 2004.

- D) del delitto di cui all'art. 595 c.p., perché attraverso la lettera indirizzata commissario straordinario dello dell'I.S.I.A. di Verona prof. Remo Rigo ed inoltrata per conoscenza a Costanza Soprana, dirigente scolastico dello stesso istituto, a Maria Giulia Bigardi, dirigente centro servizi amministrativi di Verona, Carmela Palombo, direttore generale Ufficio scolastico Veneto e a Piero Pettinelli, dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze offendeva la reputazione del BERGAMASCHI Paolo affermando più volte la sua ignoranza delle leggi ed in particolare scrivendo che *"... il prof. Paolo Bergamaschi è il preside di fatto della scuola. Una persona prepotente e ignorante nella conoscenza delle Leggi, o, peggio ancora, Lui è a conoscenza delle Leggi, ma le interpreta solo a suoi fini personali e le fa applicare in totale disprezzo delle norme plagiando i suoi colleghi, condizionando gravemente il corretto svolgimento di tutte le attività gestionali, ma soprattutto quelle organizzative-didattiche della nostra scuola. ... il prof. Bergmaschi da anni ormai calpesta leggi, norme, ruoli e istituzioni"*.

Fatto commesso in Verona il 14 settembre 2004.

- E) del delitto di cui all'art. 595 c.p., perché attraverso la lettera indirizzata a Rossella Spada, presidente del Comitato dei genitori dell'I.S.I.A. di Verona ed inoltrata per conoscenza anche al BERGAMASCHI Paolo, al dirigente scolastico dell'I.S.I.A. ed al commissario straordinario dello stesso istituto prof. Remo Rigo offendeva la reputazione del BERGAMASCHI Paolo affermando più volte la sua ignoranza delle leggi ed in particolare scrivendo che *"... il prof. Paolo Bergamaschi ha operato volutamente contro un nuovo processo di crescita formativa che poteva essere applicato da anni e l'ha fatto solo per difendere suoi personali interessi e non quindi a favore della scuola. ... Da mesi sostengo che il prof. Bergmaschi è ignorante nella conoscenza delle leggi, in realtà credo che questo docente le Leggi conosca perfettamente ma non le applica volutamente. ... Questa volontà di innovazione di rinnovamento che percorre tutta l'Italia a Verona è bloccata e impedita proprio dal ... prof. Paolo Bergamaschi che inventando artifici, interpretando "creativamente le leggi" o facendo finta di non conoscere le norme in vigore attua una serie di azioni con il solo fine che questo processo di rinnovamento non sia applicato"*.

Fatto commesso in Verona il 15 ottobre 2004.

F) del delitto di cui all'art. 167 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, perché al fine di recare a BERGAMASCHI Paolo un danno all'immagine, comunicava a Maria Giuliana Bigardi, dirigente del Centro servizi amministrativi di Verona, a Costanza Soprana, dirigente scolastico dell'I.S.S.I.A. di Verona, e a Carmela Palombo, direttore generale Ufficio scolastico Veneto, dati personali del BERGAMASCHI Paolo relativi ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali presentati da questi nel corso degli anni relativi a tutela dei propri diritti; ciò in violazione di quanto disposto dall'art.23 dello stesso D. Lgs., e cioè in assenza del consenso dello stesso BERGAMASCHI.

Fatto commesso in Verona il 23 febbraio 2005.

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede: ritenuta la continuazione tra i reati e ravvisato quale reato più grave quello sub f), la condanna alla pena base di anni 1 di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche a mesi 8 di reclusione, aumentata per la continuazione con gli altri reati contestati ad anni 1 mesi 1 di reclusione, ridotta per il rito a mesi 8 e gg 20 di reclusione.

La difesa della parte civile chiede:

- 1- dichiararsi ed affermarsi la penale responsabilità dell'imputato per tutti i reati ascrittigli e condannarsi lo stesso alla pena che sarà ritenuta di giustizia;
- 2- condannarsi lo stesso al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali ed extra-patrimoniali, patiti dalla parte civile in conseguenza degli illeciti subiti, danni che si quantificano nella somma di €. 30.000,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, somma da devolversi comunque per l'istituzione di borse di studio per studenti meritevoli dell'I.S.S.I.A. Nani-Boccioni di Verona;
- 3- Concedersi alla parte civile costituita una provvisoria immediatamente esecutiva di €. 10.000,00, da devolversi ai fini di cui sopra, sin dall'inizio del prossimo anno scolastico;
Condannarsi, infine, l'imputato a rifondere alla parte civile costituita Prof. Paolo Bergamaschi le spese sostenute per la preparazione e la redazione delle denunce-querelle in atti, nonché quelle di costituzione e assistenza nel presente processo, da liquidarsi secondo giustizia.

La difesa dell'imputato chiede: NDP per i capi A) e C) per tardività della querela; assoluzione per i capi B) D) E) F) perché il fatto non costituisce reato o per i capi B) D) E) quantomeno ai sensi dell'art.51 cp.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito del giudizio abbreviato, si osserva:

quanto ai capi A e C va accolta la tesi difensiva dell'improcedibilità per tardività della querela. Infatti la prima delle querele presentate da Bergamaschi Paolo contro Sandrini Beniamino risulta depositata il 27 maggio 2004 oltre il termine di tre mesi dalla conoscenza del fatto accaduto in presenza della persona offesa, costituitasi parte civile, il 16 febbraio 2004. In questo esposto in modo del tutto generico la parte civile accennava all'episodio del 21.5.2004 definendole di "spiacevole prevaricazione da parte del Sandrini che all'interno della scuola lo ingiuriava gratuitamente e immotivatamente". In sostanza non era individuabile un fatto di rilievo penale per il quale potesse essere esercitata l'azione penale ma solo l'espressione di un giudizio su un comportamento che non era descritto. Solamente con la querela del 14.10.2004 Bergamaschi Paolo descriveva l'episodio accaduto in sua presenza il 21 maggio 2004 e, quindi, è con questo atto che si è manifestata la volontà di chiedere per un episodio ben puntualizzato la punizione del responsabile. Ma anche in questo secondo caso la querela è stata presentata fuori termine.

Quanto ai restanti capi, la vicenda va inserita in un contesto ben definito dove tra le due parti, quantomeno dal giugno 2003 erano sorti forti dissapori con azioni di contrasto reciproco nell'ambito istituzionale, ossia, in ambito scolastico, essendo il Sandrini Presidente di un organo collegiale, il Consiglio di Istituto dell'Istituto statale di Istruzione artistica N. Nani U. Boccioni,, che ha contestato e contrastato l'azione del Dirigente scolastico

LQ

dell'epoca, prof. Ciampini e del prof. Bergamaschi, nominato responsabile del P.O.F. (piano dell'offerta formativa) per una diversa visione del ruolo che avrebbe dovuto svolgere la scuola sul piano della formazione.

Orbene dagli atti emerge incontestabilmente che le azioni poste in essere dal Sandrini in tale qualità abbiano avuto un seguito essendo state oggetto di valutazioni positive da parte di organi ispettivi e di controllo che hanno rilevato gravi irregolarità nella gestione dell'istituto, sia dal punto di vista della gestione economica di bilancio, sia dal punto di vista della funzionalità della gestione dell'attività scolastica, paralizzata dalla incapacità del Dirigente scolastico, prof. Ciampini, di assumere decisioni atte a sbloccare un clima che era divenuto velenoso. Solo a seguito della sostituzione del Dirigente, la situazione è mutata. Orbene questa premessa comporta l'assoluta impossibilità di considerare la parte civile come persona neutra, priva di rancori e, quindi, attendibile nell'esposizione dei fatti indicati nelle varie querele. Sintomatico è al riguardo il doc. 4 M allegato alla memoria difensiva con il quale la p.c. fa una dichiarazione scritta affinché venga inserita nel verbale della seduta del C.d.I. del 22.7.2003 che, a suo dire, aveva una verbalizzazione incompleta, pur avendo egli svolto le funzioni di segretario (tale riunione aveva ad oggetto le dimissioni del Presidente Sandrini dalla carica votate dall'organo collegiale attribuendosi poteri che sono stati oggetto di contestazione). Dall'altra parte consente di affermare che il prevenuto ha manifestato nelle comunicazioni di cui ai capi B, D ed E degli apprezzamenti che, seppure utilizzando contenuti molto forti, esprimevano il suo aspro dissenso per il modo di operare della parte civile che in più occasioni aveva cercato di screditare l'azione di contrasto posta in essere dallo stesso Sandrini, contribuendo a creare delle fazioni



all'interno dell'istituto pro o contro i due contendenti. Che il clima sia cambiato con la nuova dirigenza scolastica è un dato di fatto emergente dalla lettera inviata alla nuova dirigenza scolastica dalla rappresentanza dei genitori il 24.3.2006. Non offese all'onore della parte civile ma esercizio di un diritto di critica. Da ciò consegue l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Quanto al capo F, il delitto non sussiste in quanto dall'iniziativa intrapresa dal Sandrini, del tutto inopinatamente per la verità, non è provato sia derivato alcun danno all'immagine del Bergamaschi, in considerazione dei soggetti istituzionali cui era rivolta la richiesta di delucidazioni collegata alla posizione della parte civile. Il danno, infatti non può ritenersi in re ipsa.

P.Q.M.

visto gli art.442, 529, 530 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di SANDRINI BENIAMINO in ordine ai reati di cui ai capi A e C della rubrica perché l'azione penale non avrebbe dovuto essere esercitata per tardività della querela.

Visto l'art.530 c.p.p.

Assolve l'imputato dai reati di cui ai capi B D E perché il fatto non costituisce reato e dal capo F perché il fatto non sussiste.

Verona 9.7.2008

Il Giudice

dott. Laura Donati

